


32276107

Udienza camerale del 13 giugno del 2007
Registro Gen. N 3004107
Sentenza n 644



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Amedeo Postiglione

presidente

Dott. Franco Mancini

consigliere

Dott. Ciro Petti

consigliere

Dott. Antonio Ianniello

consigliere

Dott. Giulio Sarno

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Graverò Marco, nato a Torino il 6 settembre del 1974; avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alba ; udità la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott Vito Monetti, , il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

Con provvedimento del 12 luglio del 2006, il pubblico ministero presso il tribunale di Alba disponeva, a norma dell'articolo 263 c.p.p., il dissequestro di un'area di circa 1000 mq appartenente alla ditta Ecostrade di Graverò Marco subordinando il provvedimento alla rimozione dei materiali inerti ivi esistenti trattandosi di rifiuti ed all'adempimento di altre prescrizioni analiticamente indicate nel provvedimento stesso.

L'interessato proponeva opposizione al giudice per le indagini preliminari deducendo l'illegittimità di alcune prescrizioni per le ragioni analiticamente indicate nell'atto di opposizione e nelle consulenze allegate all'opposizione stessa;

Il giudice respingeva l'opposizione osservando che le considerazioni poste dal pubblico ministero a fondamento dell'impugnato decreto-- scaturenti dagli esiti degli accertamenti



a cura dell'ARPA, così come offerti in produzione unitamente alla relazione di consulenza da parte del perito Raimondo Romanizzi- dovevano ritenersi pienamente condivisibili.

Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge ed assoluta mancanza di motivazione per avere il giudice ommesso completamente di esaminare i rilievi tecnici contenuti nell'atto d'impugnazione e per avere ritenuto condivisibili le considerazioni del pubblico ministero, considerazioni che in realtà mancavano del tutto nel provvedimento

IN DIRITTO

Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati

Preliminarmente si rileva che il provvedimento con il quale il giudice, a norma dell'articolo 263 del codice di procedura penale, rigetta l'opposizione è ricorribile per cassazione, non solo per la violazione delle forme di cui all'articolo 127 c.p.p. e segnatamente per la violazione del contraddittorio, come statuito in qualche decisione di questa corte (cfr Cass 8 gennaio 1996, Telleri;) ma per tutti i motivi deducibili in cassazione e ciò perché il rinvio all'articolo 127 contenuto nell'articolo 263 non è limitato al rispetto delle forme, ma è generalizzato all'intera norma contenuta nell'articolo 127. Siffatta interpretazione, oltre che dalla dottrina, risulta sia pure implicitamente, avallata da una decisione delle Sezioni unite le quali hanno sottolineato che il provvedimento del giudice sulla restituzione delle cose sequestrate, influenzando sui diritti soggetti, non può sottrarsi al ricorso per cassazione (cfr Sez un 23 dicembre 1992, Bernini), che ovviamente nel silenzio della legge può essere proposto per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità (cfr Cass n 16 del 1995; Cass Sez VI 16 gennaio 1998, Potenza, Cass n 34626 del 2005).

Ciò premesso, si rileva che il dissequestro in questione è stato disposto a norma dell'articolo 263 c.p.p. subordinatamente all'adempimento di alcune prescrizioni. L'articolo 85 delle dispos di attuazione (che riproduce l'art. 48 bis delle disposizioni d'attuazione del codice di rito del 1930, introdotto dall'art. 138 della legge n. 689/1981) riguarda "cose sequestrate, che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni". Trattasi di una disposizione finalizzata (tenuto conto della sua applicabilità anche al sequestro preventivo sancita dall'art. 104 delle stesse disposizioni di attuazione), non soltanto ad impedire la distruzione di beni che possono essere reimmessi nel normale circuito commerciale, ma anche a consentire la restituzione,



con opportuna tempestività, di cose per le quali il protrarsi del vincolo d' indisponibilità e d'immodificabilità, in una situazione in cui può correggersi la situazione di fatto illegittima, comporterebbe gravi pregiudizi : caso tipico può ritenersi proprio la necessità del prosieguo di attività produttive, che sarebbero gravemente pregiudicate da una prolungata interruzione. Le prescrizioni che l'autorità giudiziaria può imporre sono quelle indispensabili per rimuovere le ragioni che impedirebbero, per la permanenza di condizioni di anti giuridicità, la cessazione del sequestro, rivolte altresì ad evitare la riattivazione della situazione anti giuridica che aveva determinato l'emanazione del provvedimento impositivo del vincolo.

L'inciso "se l'interessato consente" deve essere interpretato nel senso che l'interessato si deve essere già dichiarato disposto ad eseguire le specifiche prescrizioni ed a prestare la cauzione di garanzia che l'autorità giudiziaria riterrà di disporre. Da ciò consegue che l'interessato ,se ha accettato le prescrizioni pur di riottenere la restituzione del bene, non può dolersi della loro imposizione impugnando il provvedimento;se, invece, non ha prestato alcun consenso, l'imposizione è illegittima. In tale caso il giudice dell'opposizione, risolvendosi l'imposizione di condizioni in un implicito rigetto , dovrà valutare la legittimità del rifiuto dovrà cioè stabilire se le esigenze che hanno giustificato l'ablazione del bene siano ancora sussistenti.

Nella fattispecie il giudice ha ritenuto legittima la condizione apposta dal pubblico ministero, che invece non poteva essere apposta senza il consenso dell'interessato, e non si è pronunciato sulla legittimità del rifiuto ossia sulla necessità del mantenimento del sequestro a prescindere dall'apposizione della condizione ritenuta necessaria dal pubblico ministero .

Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento va annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari perché si pronunci sulla legittimità della conservazione del sequestro senza tenere conto delle condizioni imposte dal pubblico ministero

P.Q M

LA CORTE



Letto l'articolo 623 c.p.p. annulla l'ordinanza
impugnata con rinvio Ordina trasmettersi gli atti al tribunale di
Alba

Così deciso in Roma il 13 giugno del 2007-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Amedeo Postiglione

